

Proc. n° 0004/2019 Ruolo T.F.

Ordinanza n. 2 del 23 aprile 2019

## **IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

riunitosi il giorno 23 aprile 2019 presso la sede della F.I.S.R., in Roma, viale Tiziano, n° 74, composto dai sigg.:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Filippo CECE - Componente

Avv. Andrea GIUGNI - Componente (in collegamento video telematico)

per procedere all'audizione del tesserato F.I.S.R. **Carlo Corponi** (tessera n° 197890), Ufficiale di Gara, Responsabile C.U.G. per la disciplina Hockey In-Line, designatore degli arbitri di serie A con funzioni di referente giusta delibera del Consiglio Federale n° 123 del 29 settembre 2018, al fine di acquisire informazioni utili a confermare o a revocare la misura cautelare della sospensione dalle funzioni di designatore federale dei referenti arbitrali applicata, ex art. 81 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, da questo Tribunale con ordinanza emessa in data 19 aprile 2019,

### **premesse che**

- la presente vicenda cautelare ha origine da una richiesta formulata dal Procuratore Federale, fondata sulla segnalazione prot. n° 429/2019 inviata il 16 aprile 2019 dal Segretario Generale, dalla quale risulta che il Corponi avrebbe designato sé stesso come referente per lo svolgimento di numerose gare del Campionato Nazionale di serie A specialità Hockey In-line percependo rimborsi per € 1.503,00 pur non avendo effettivamente espletato i propri compiti;
- con ordinanza n° 1 del 19 aprile 2019 questo Tribunale, avendo ritenuto sufficienti gli indizi posti a fondamento di detta richiesta e sussistente il *periculum in mora*, applicava, nei suoi confronti, la misura cautelare della sospensione dalle funzioni di designatore federale dei referenti arbitrali, fissando udienza per procedere all'esame dell'incolpato;
- il sig. Corponi inviava tramite mail una memoria difensiva con la quale negava ogni responsabilità in relazione alle contestazioni mossegli e chiedeva la revoca della misura inflittagli;
- all'odierna udienza, svoltasi alla presenza del Procuratore Federale, si procedeva, tramite collegamento telematico, all'esame del Corponi il quale, sostanzialmente, li limitava a negare gli addebiti riportandosi integralmente alla memoria;
- il Procuratore federale chiedeva, quindi, la conferma della misura applicata per l'intera durata delle indagini;

- il Sig. Carlo Corponi insisteva nel chiederne la revoca,  
**considerato che**
- dalla memoria difensiva e all'esito dall'udienza tenutasi in data odierna non sono emersi fatti o circostanze nuovi e rilevanti, tali da giustificare un mutamento dell'orientamento espresso dal Collegio con ordinanza n° 1 del 19 aprile 2019, sia in ordine alla persistenza di gravi indizi di responsabilità per quanto concerne il contestato illecito che di esigenze cautelari;
- il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* non risultano superati né attenuati, in particolare, alla luce della professione di innocenza resa dal prevenuto, il quale si è limitato a negare ogni addebito senza, tuttavia, fornire - benché sollecitato sul punto - alcun riscontro oggettivo (documentale o testimoniale), tale da suffragare la alternativa ricostruzione dei fatti da lui prospettata;
- quanto al *fumus*, gli arbitri Fonzari, Biacoli, Pioldi, Zuccatti, Soraperra, Gufler, Niederegger e Colcuc hanno affermato, a mezzo posta elettronica, che il Corponi non era presente alle gare arbitrate e che nessuna relazione scritta ad esse relativa è stata da lui compilata e/o inoltrata;
- gli arbitri Lottaroli, Fiabane, Slaviero e Grandini hanno affermato, a loro volta, che, seppur presente alle gare da loro dirette, il prevenuto non inviò loro alcuna relazione scritta ad esse relativa;
- sul punto il Corponi si è limitato a contestare la fondatezza di tali propagazioni senza, tuttavia, fornire, alcuna prova in merito:
  - al reale espletamento delle incombenze a lui spettanti in qualità di referente arbitrale;
  - all'effettiva sua presenza alle gare per le quali ha ricevuto le contestate indennità;
  - al sostanziale svolgimento delle funzioni di referenza demandategli mediante colloqui informali intrattenuti con i direttori di gara;
- il prevenuto si è giustificato, per altro verso, affermando che, presso questa Federazione, costituirebbe consolidata prassi lo svolgimento di dette funzioni in maniera totalmente "riservata", senza alcun contatto con i direttori di gara e perfino senza recarsi sul campo di gara, circostanza di cui, parimenti, non ha fornito alcun riscontro e che, allo stato, rimane oggetto d'una mera petizione di principio;
- per quanto attiene al *periculum in mora*, la circostanza che le gare del Campionato Nazionale di serie A per la specialità Hockey In-Line siano tuttora in corso ed il fatto che il Corponi non abbia inteso, nel frattempo, mettere a disposizione dei competenti organi federali la delega di designatore dei referenti arbitrali conferitagli con la delibera federale n° 123/2018, fanno sì che il medesimo possa ancora astrattamente designare sé stesso per le future gare di campionato, eventualità che appare, oggi, opportuno scongiurare a prescindere, configurandosi a suo carico, in ragione del numero elevato delle contestate inadempienze e del danno patrimoniale ad esse potenzialmente sotteso, un concreto ed attuale rischio di condotte recidivanti,

### **ciò premesso e considerato**

il Tribunale Federale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

provvedendo su conforme richiesta avanzata dal Procuratore Federale e fermo restando che, risultando la presente ordinanza sempre modificabile, anche d'ufficio, ove il prevenuto lo ritenga, potrà sottoporre all'attenzione di questo Tribunale nuovi ed ulteriori elementi a proprio discarico e chiederne, di conseguenza la revoca,

#### **conferma**

allo stato, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina l'ordinanza applicativa della misura cautelare già irrogata in data 19 aprile 2019 al Responsabile C.U.G. Hockey In-Line e designatore degli arbitri di serie A con funzioni di referente, sig. **Carlo Corponi**, sospendendone le funzioni di designatore federale dei referenti arbitrali fino alla conclusione delle indagini da parte dell'Ufficio della Procura Federale.

Così deciso in Roma, presso la Sede federale, addì 23 aprile 2019.

Manda alla segreteria per la pubblicazione e le comunicazioni di rito a:

- o CORPONI CARLO (all'indirizzo di posta elettronica risultante dal sistema informatico federale);
- o PROCURATORE FEDERALE;
- o SEGRETARIO GENERALE;
- o PRESIDENTE FEDERALE;
- o UFFICIO C.U.G..

F.to Il Presidente Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO

F.to Componente Avv. Filippo CECE

F.to Componente Avv. Andrea Giugni

Si comunica all'interessato che Il presente provvedimento è reclamabile, ai sensi dell'art. 81, 3° comma del R.G.D., entro il termine perentorio di sette giorni.